



News del Registro Imprese

Nuova sezione speciale delle Imprese culturali e creative

Dal 30 settembre 2025, è possibile presentare le richieste di iscrizione alla nuova sezione speciale delle Imprese culturali e creative, prevista dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

Possono iscriversi alla nuova sezione speciale, le imprese e gli enti che siano già iscritti nel Registro delle imprese e nel REA e che svolgano un'attività economica (con il relativo codice ATECO attribuito) compatibile con le attività censite all'interno degli allegati ai decreti attuativi. Unioncamere, con il gruppo di lavoro nazionale, ha approntato una guida che consente di dare un indirizzo alle imprese e agli uffici circa le procedure di iscrizione nella nuova sezione speciale.

Il "Manuale operativo per l'invio telematico delle richieste di iscrizione alla sezione speciale ICC" è stato pubblicato sul sito istituzionale di Unioncamere all'indirizz

o <https://www.unioncamere.gov.it/registro-impres-e-semplificazione/registro-delle-impres-e-anagrafi-camerale/nuova-sezione-speciale-delle-impres-culturali-e-creative-icc> [1], al fine di guidare le imprese e gli uffici del RI per gestire il nuovo adempimento.

L'esperienza di gestione della nuova sezione potrebbe, nel prosieguo, suggerire eventuali, ulteriori valutazioni e suggerimenti .

CANCELLAZIONE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI SCIOLTE D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 40 D.L. 76/2020

Si comunica che è stata pubblicata all'albo camerale on-line la determina dirigenziale nr. 3 del 03 luglio 2025 avente ad oggetto la cancellazione delle società che non hanno provveduto all'obbligo di deposito dei bilanci mancanti o non hanno chiesto l'interruzione del procedimento avviato con det. nr. 6_2024.

CONSULTA LA DETERMINA E L'ELENCO:

- [DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N° atto 2025000003 del 03/07/2025](#) [2]
- [Elenco Società 2025](#) [3]

[OBBLIGO ISCRIZIONE DOMICILIO DIGITALE PER GLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA'](#) [4]([FAQ N43311](#)) [4]

L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è stato modificato dall'art. 13 c. 3 del DL 159/2025. Dal 31.10.2025 la norma stabilisce che l'obbligo di comunicare il domicilio digitale al registro delle imprese è esteso all'

amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione

di imprese costituite in forma societaria.

Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese devono comunicare il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.

L'obbligo di comunicare al registro delle imprese il domicilio digitale degli amministratori – stabilito inizialmente e dall'1.1.2025 in capo a tutti gli amministratori -

dal 31/10/2025 è pertanto limitato ai soli amministratori sopra indicati

Tali figure di amministratori sono espressamente previste nelle società di capitali, nelle società cooperative e nelle società consortili. Le nuove disposizioni prevedono, come ricordato sopra, che

il domicilio digitale degli amministratori NON POSSA COINCIDERE CON IL DOMICILIO DIGITALE DELL'IMPRESA

Manuale nazionale per il deposito dei bilanci - Campagna Bilanci 2025



Viene pubblicato il **Manuale nazionale per il deposito dei bilanci** al registro delle imprese.

Il manuale nazionale guida in modo chiaro e dettagliato alla compilazione e all'invio telematico del bilancio d'esercizio.

- [**Guida Nazionale Unioncamere Bilanci 2025 - ver. 21 marzo 2025**](#) [5]

La Camera di Commercio di Messina **NON accetta la procura**

Di conseguenza la presentazione del bilancio dovrà essere effettuata da parte o dell'obbligato o del professionista incaricato

Le società in liquidazione non devono depositare il bilancio iniziale di liquidazione, obbligatorio solo ai fini fiscali, mentre devono depositare il bilancio annuale ai sensi dell'art. 2490c.c.

Nel primo bilancio successivo alla nomina dei liquidatori va allegata copia in formato PDF/A (con dichiarazione di conformità all'originale se

non firmata digitalmente dal medesimo soggetto che ha firmato l'originale) della documentazione prevista dall'art. 2487bis terzo comma e cioè:

- una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento (la data di riferimento è quella di iscrizione nel registro imprese);
- un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato (es: con data effetto scioglimento 20/10/2015 il rendiconto dovrebbe essere dal 01/01/2015 al 20/10/2015);
- il verbale di consegna dei libri sociali e dei documenti precitati;
- una dichiarazione del liquidatore con cui si impegna a rendere accessibili a chiunque i libri sociali, specificando il luogo di tenuta degli stessi;
- eventuali osservazioni da parte dei liquidatori.

NON si accettano solleciti

I bilanci saranno evasi entro 30 giorni dalla



protocollazione. Trascorso il predetto termine, eventuali solleciti devono essere inoltrati a:
concerita.tortorici@me.camcom.it
pratiche.ri@me.camcom.it

Ateco 2025: nasce il servizio Rettifica Ateco 2025

Lunedì 24 marzo su rettificaateco.registroimprese.it [6] le imprese e i professionisti possono scoprire come è possibile modificare, nei casi previsti, il codice Ateco 2025 assegnato in Visura a fronte della riclassificazione.

Oltre a una prima raccolta di Domande Frequenti, il sito propone una Guida PDF scaricabile, utile per verificare i casi di applicazione e le modalità operative.

L'accesso alla compilazione della rettifica, tramite SPID/CIE/CNS, sarà effettivo **dal 15 aprile 2025**. Il titolare o legale rappresentante potrà richiedere in autonomia la rettifica grazie alla sua identità digitale mentre, nel caso di ricorso ad un delegato, la richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante.

La rettifica sarà elaborata automaticamente e non richiederà intervento o istruttoria della Camera.

Rettifica Ateco 2025 inaugura un'innovativa infrastruttura progettata per servizi sviluppati nativamente in cloud.

Obbligo domicilio digitale - Avvio Procedura d'Ufficio

L'art 37 del decreto Semplificazione 76/2020 rubricato "Disposizioni per favorire l'utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti", nel novellare l'art. 16 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 e l'articolo 5 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, ha introdotto interessanti novità.

Tra le più importanti si segnalano: la fissazione del termine perentorio per le imprese che non abbiano ancora provveduto all'obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC e di iscriverlo nel Registro delle Imprese; la sostituzione della dicitura "posta elettronica certificata" con "domicilio digitale"; l'introduzione di uno specifico regime sanzionatorio.

L'obiettivo della disposizione normativa è quello di assicurare il diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, e favorire il processo di semplificazione e di maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e pubbliche



amministrazioni nel rispetto della disciplina europea e di quanto previsto nello stesso Codice.

Con il presente avviso s'intende, dunque, rammentare che le imprese, costituite in forma societaria o di ditta individuale, sono obbligate a indicare il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, comunicandolo al competente Registro delle Imprese.

A tal proposito, si comunica che la Camera di Commercio di Messina ha già avviato il procedimento di rilascio d'ufficio dei domicili digitali e, contestualmente, l'irrogazione delle sanzioni che risulteranno triplicate per le imprese individuali e raddoppiate per le società.

In particolare:

- per le società verrà comminata la sanzione disposta dall'art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, per ciascun amministratore, cioè da 206,00 a 2.064,00 euro;
- per le imprese individuali verrà comminata la sanzione disposta dall'art. 2194c.c., in misura triplicata, cioè da 30,00 a 1.548,00 euro.

L'ufficio del Registro delle Imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegnerà d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale.

Per verificare la regolarità della propria posizione e per scoprire come comunicare il domicilio digitale (PEC), evitando il procedimento d'ufficio e sanzionatorio, consultare la

pagina: <https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it> [7] [8]

Per ulteriori informazioni:

[9] <https://www.me.camcom.it/servizi/registro-imprese/domicilio-digitale>

[9]

Si rammenta, infine, che l'iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Scioglimento d'ufficio società di capitale art. 40 d.l. 76/20



Con provvedimento nr. 6 del 04/07/2024, il Conservatore del registro delle imprese ha avviato il procedimento di accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento senza liquidazione ai sensi dell'art. 40, co.2-8 decreto legge 16/07/2020, nr. 76 conv. con modificazioni dalla legge 11/09/2020, nr. 120.

Agli amministratori delle società in elenco sono assegnati 60 giorni di tempo dalla pubblicazione della determinazione per richiedere l'interruzione del procedimento.

La richiesta di interruzione deve essere inviata all'indirizzo pec della Camera di commercio (cciaa.messina@me.legalmail.camcom.it [10]) con la seguente dicitura riportata in oggetto : RICHIESTA INTERRUZIONE PROCEDIMENTO SCIOGLIMENTO D'UFFICIO AVVIATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE NR.4/2024.

Si fa presente inoltre avverso la determinazione è consentito il ricorso al Giudice del Registro delle Imprese, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, in virtù del comma 7 del sopra richiamato articolo 40.



[Det nr.6 del 04-07-2024 - accertamento causa scioglimento soc. capitale](#) [11]



[Elenco Allegato a Det nr.6 del 04-07-2024](#) [12]

La tua PEC è attiva?

AVVIO PROCEDIMENTO CANCELLAZIONE D'UFFICIO

PEC SCADUTE / REVOCATE / INATTIVE / DUPLICATE

(Determina Dir.le n. 9 del 25 ottobre 2023)

Gli articoli 16, commi 6, 6-bis e 6-ter del D.L. n. 185/2008 e 5, comma 2, del D.L. n. 179/2012, come modificati dall'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ("Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale") prescrivono un obbligo per le imprese attive – sia societarie che individuali – di dotarsi di un valido indirizzo di PEC da depositare presso il R.I. camerale.

Detto domicilio digitale deve essere **attivo e univoco**.

Poiché le imprese in elenco (v. allegati) hanno un domicilio digitale/PEC non valido (**inesistente** o **revocato** dal gestore o **scaduto** o **duplicato**), ai sensi della vigente normativa è stato avviato nei confronti delle medesime imprese, con determina dirigenziale n. 9 del 25 ottobre 2023, un procedimento d'ufficio finalizzato alla cancellazione del domicilio digitale/indirizzo posta elettronica certificata (PEC) iscritto nel Registro delle imprese.

Le imprese interessate hanno tempo **sino alle ore 00:00 del 26 novembre 2023** per comunicare al R.I. un nuovo indirizzo PEC che dovrà essere **ATTIVO e nella titolarità esclusiva dell'impresa**.

In difetto, l'ufficio provvederà all'iscrizione della cancellazione del domicilio digitale non valido.

Le imprese, il cui indirizzo PEC sarà stato cancellato d'ufficio, saranno ritenute inadempienti all'obbligo di legge e incorreranno in specifiche procedure sanzionatorie, comprese quelle pecuniarie.

Successivamente l'anzidetta cancellazione, il Conservatore del Registro delle imprese avvierà il procedimento per applicare alle imprese inosservanti la sanzione amministrativa di cui agli art.2194 e 2630 cod. civ. e per assegnare d'ufficio un nuovo domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore secondo quanto previsto dall'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76.

Per effettuare l'adempimento di iscrizione di un nuovo domicilio digitale, **TUTTE LE IMPRESE** (Società e Ditte individuali) potranno utilizzare le modalità ordinarie per la presentazione delle domande al Registro delle imprese, ovvero, **SOLO LE DITTE INDIVIDUALI** potranno utilizzare la modalità semplificata, accedendo alla piattaforma <https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Home.action?x=XXX> [13].

Per verificare la validità del proprio domicilio digitale dichiarato e ottenere ulteriori informazioni si potrà consultare l'apposito portale reso disponibile all'indirizzo: <https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home> [14]

In ossequio al disposto dell'art. 8 della legge 241/90, si comunica, altresì, quanto analiticamente specificato:

1. l'amministrazione competente è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Messina;
2. il soggetto competente all'emanazione del provvedimento è il Conservatore del Registro Imprese;
3. l'oggetto del procedimento promosso è l'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;
4. la persona responsabile del procedimento è la dr.ssa Agata Denaro (Resp. "Procedimenti ed iscrizioni d'ufficio" - Servizio Registro imprese - Area II);
5. per l'eventuale visione degli atti del procedimento e/o eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento (e-mail: agata.denaro@me.camcom.it), previa richiesta di appuntamento anche in modalità remota sull'applicazione Meet di Google;
6. l'unità organizzativa competente è il Servizio II "Registro delle imprese, Repertorio Economico Amministrativo" nell'ambito dell'Area dirigenziale II della Camera di Commercio di Messina, presso cui potrà prendere visione degli atti;
7. il domicilio digitale dell'Amministrazione è il seguente: cciaa.messina@me.legalmail.camcom.it [10];
8. l'accesso ai dati e agli atti dell'impresa potrà essere effettuato attraverso il Cassetto digitale dell'imprenditore al seguente link <https://impresa.italia.it>

[Il presente avviso vale quale comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.8 della legge 241/90.](#)

Messina, lì 25 ottobre 2023

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Dott.ssa Paola Sabella

Allegati:

- [Determina Dir. nr. 09 del 25/10/2023](#) [15]
- [Elenco PEC IRREGOLARI \(.pdf\)](#) [16]
- [Elenco PEC IRREGOLARI \(.xlsx\)](#) [17]

Per informazioni:

Agata Denaro

tel. 090-7772 256

agata.denaro@me.camcom.it

Rosalba Prete

tel. 090-7772 243

rosalba.prete@me.camcom.it

NOTA OPERATIVA DEL CONSERVATORE

10 MARZO 2020

ANNOTAZIONE ATTIVITA' NON AVVIATE

E' stato riferito a questo conservatore che numerosi utenti – per conto soprattutto di titolari di ditte individuali – richiedono l'annotazione di attività mai avviate, giustificando tale esigenza con la necessità di dover concorrere a bandi per la concessione di contributi/finanziamenti regionali ed europei.

Si ricorda che, a mente dell'art.9 del D.L. n.7/07, nulla vieta che un'impresa si costituisca senza che abbia intrapreso l'effettivo esercizio dell'attività e ciò in quanto **la costituzione** può benissimo rappresentare quella fase, precedente l'avvio vero e proprio, necessaria a porre in essere una serie di operazioni e atti preparatori per la realizzazione dell'investimento.



In questo caso, la "costituzione" e la descrizione dell'attività che si intende svolgere sono presentate solo ai fini IVA. L'impresa viene iscritta nel R.I. come INATTIVA.

Non si consente invece che un'impresa **già costituita** ed ATTIVA richieda ed ottenga l'annotazione per un'attività che, al momento della richiesta, non sia nemmeno iniziata, al di là che si tratti di un'attività libera ovvero ad una soggetta ad un particolare regime autorizzatorio.

In quest'ultimo caso, in particolare, il rilascio della ricevuta di presentazione non può costituire di per sé elemento di legittimazione dell'inizio attività.

La certificazione camerale attesterebbe infatti una situazione che non è neanche in via di sviluppo ma solo in fase progettuale.

Ciò contraddirebbe quella che è la funzione principale del R.I. di assicurare completezza e certezza delle notizie in esso contenute.

Tuttavia, considerata la grave crisi economica che attraversa il paese e la difficoltà per le imprese di accedere al credito, questo conservatore stabilisce che potranno essere accettate le richieste di attribuzione di un codice ATECO unicamente con le istruzioni di seguito riportate.

DITTA INDIVIDUALE

termine : nessuno

obbligato : il titolare; legittimati : il commercialista, il consulente del lavoro

- MOD.I2 + mod. NOTE contenenti la seguente indicazione :
- Istanza presentata quale adempimento propedeutico allo svolgimento dell'attività di - classificata con codice ATECO - che sarà esercitata in forma di impresa;
- Costi : € 18,00

SOCIETA'

termine : nessuno



obbligato : il legale rappresentante; legittimati : il commercialista, il consulente del lavoro

- MOD.UL + mod. NOTE contenenti la seguente indicazione :
- Istanza presentata quale adempimento propedeutico allo svolgimento dell'attività di - classificata con codice ATECO - che sarà esercitata in forma di impresa;
- Costi : € 30,00

L'ufficio del R.I. , come da ordine i servizio del 17/02 scorso del Conservatore, non esigerà più la tassa di concessioni governative per la S.C.I.A. riguardante le leggi speciali, in linea con le risposte dell'Agenzia delle Entrate agli interpellati del CIDEDEC Campania e Unioncamere Lombardia.



[ORDINE DI SERVIZIO nr. 1 del 17 febbraio 2016](#) [18]

NOTA OPERATIVA DEL CONSERVATORE - 03/02/2016 -

Trasmissione telematica eseguita da dottore commercialista

Con riferimento alla gestione delle pratiche telematiche, tenuto conto delle aspettative dei dottori commercialisti e degli iscritti nella sez. A dell'Albo, cui la legge riconosce da tempo ampie prerogative

si consente che

le istanze telematiche dirette al registro delle imprese possano essere sottoscritte digitalmente e trasmesse a cura dei professionisti iscritti nella sez. A dell'Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili nell'esercizio delle loro funzioni, su procura dei soggetti tenuti ad eseguire l'adempimento di che trattasi.

Il professionista dovrà rendere nel modulo Note (mod.XX) una dichiarazione, come di seguito indicato.

/NOTE

Il sottoscritto dott./dr.ssa _____, nt. a _____ il _____, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli artt. 445/2000, DICHIARA :

1. *di essere iscritto all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di _____ al nr. _____ e di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione della professione;*
2. *di essere stato incaricato a trasmettere la pratica telematica al R.I. e ad eseguire le formalità pubblicitarie*



inerenti la medesima da parte del/i soggetto/i che, a questo scopo, ha/hanno rilasciato idonea procura speciale che si allega.

Il professionista in possesso della firma di ruolo è affrancato dal rendere nel modulo Note qualsiasi dichiarazione.

La presente disposizione è integrata dal modello di procura speciale.



[Procura speciale RISERVATA AI PROFESSIONISTI ISCRITTI SEZ A](#) [19]



[Procura speciale RISERVATA AI PROFESSIONISTI ISCRITTI SEZ A](#) [20]

Allegati



[Det. Dir. nr. 09-2023 del 25-10-2023 - Cancellazione ufficio PEC irregolari](#) [15]



[Elenco PEC Irregolari - 23 ottobre 2023](#) [16]



[Elenco PEC Irregolari - 23 ottobre 2023](#) [17]



[Guida Nazionale Unioncamere Bilanci 2022 - ver. aprile 2022](#) [21]



[OdS del 17/02/2016](#) [18]



[Procura Speciale Riservata ai Professionisti Iscritti Sez. A](#) [20]



[Procura Speciale Riservata ai Professionisti Iscritti Sez. A](#) [19]



[Richiesta Annullamento](#) [22]



[Elenco allegato a determina accertamento causa scioglimento art. 40](#) [23]



[Elenco allegato a determina accertamento causa scioglimento art. 40](#) [24]



[6 - accertamento causa scioglimento soc capitale](#) [25]



[Det nr.6 del 04-07-2024 - accertamento causa scioglimento soc capitale](#) [11]



[Elenco Allegato a Det nr.6 del 04-07-2024](#) [12]



[Guida Nazionale Unioncamere Bilanci 2025 - ver. 21 marzo 2024](#) [5]



[Legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) [26]



[Nota Mimit proroga 31 dicembre 2025](#) [27]



[Circolare 12 marzo 2025](#) [28]

Ultima modifica: Martedì 23 Dicembre 2025

Condividi

Reti Sociali

Gradimento

Media: 3 (Voti totali: 2)

Rate



Source URL: <https://www.me.camcom.it/servizi/registro-impres/news>

Collegamenti

- [1] <https://www.unioncamere.gov.it/registro-impres-e-semplificazione/registro-delle-impres-e-anagrafi-camerale/nuova-sezione-speciale-delle-impres-culturali-e-creative-icc>
- [2] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/3_-_cancellazione_socie ta_per_decorso_termnini_art._40.pdf
- [3] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/gdoc1_d_20192288_1_ elenco_sociea_all._a.xlsx
- [4] <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/>
- [5] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/manuale-operativo- bilanci-2025-29042025_finale_0_0.pdf
- [6] <https://rettificaateco.registroimpres.it/>
- [7] <https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it>
- [8] <https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it>
- [9] <https://www.me.camcom.it/servizi/registro-impres/domicilio-digitale>
- [10] <mailto:cciaa.messina@me.legalmail.camcom.it>
- [11] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/det_nr.6_del_04-07-20 24_-_accertamento_causa_scioglimento_soc_capitale_-_pubblicata_e_firmata.pdf
- [12] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/elenco_allegato_a_det ermina_accertamento_causa_scioglimento_art._40_1.ods
- [13] <https://ipec-registroimpres.infocamere.it/ipec/do/Home.action?x=XXX>
- [14] <https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home>
- [15] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/det._dir._nr._09-2023_ del_25-10-2023_-_cancellazione_ufficio_pec_irregolari.pdf
- [16] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/me_consolidate_23ott.pdf
- [17] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/me_consolidate_23ott.xlsx
- [18] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/vecchio_sito/Files/46365/Ordine_di_Servizio _17_02_2016.pdf
- [19] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/vecchio_sito/Files/46365/procura%20special e%20RISERVATA%20AI%20PROFESSIONISTI%20ISCRITTI%20SEZ%20A.pdf
- [20] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/vecchio_sito/Files/46365/procura%20special e%20RISERVATA%20AI%20PROFESSIONISTI%20ISCRITTI%20SEZ%20A.doc
- [21] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/guida_nazionale_union camere_bilanci_2022_13_04_ultima.pdf
- [22] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/vecchio_sito/Files/46365/RICHIESTA%20A NNULLAMENTO.pdf
- [23] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/elenco_allegato_a_det ermina_accertamento_causa_scioglimento_art._40_0.ods
- [24] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/elenco_allegato_a_det ermina_accertamento_causa_scioglimento_art._40_0.pdf
- [25] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/6_-_accertamento_cau sa_scioglimento_soc_capitale_0.pdf
- [26] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/pec_ammri_circolare_ mimit_12_marzo_2025.pdf
- [27] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/nota_mimit_proroga_3 1_dic_2025_pec_amm.pdf
- [28] https://www.me.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/pagina_base/allegati/pec_ammri_circolare_ mimit_12_marzo_2025_0.pdf